



**Comune di Gordola**  
*dicastero pianificazione del territorio*

***messaggio municipale no. 1427***

***Variante di Piano Regolatore per la regolamentazione delle  
antenne di telefonia mobile – 35 NAPR***

**Messaggio municipale no. 1418****Variante di Piano Regolatore per la regolamentazione delle antenne di telefonia mobile – art. 35 NAPR**

---

Gentile signora Presidente,  
gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,

con il seguente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio Comunale una variante di piano regolatore per la regolamentazione delle antenne di telefonia mobile.

**Premessa**

L'art. 30 cpv. 8 del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst) attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare, per il tramite del regolamento edilizio (attuali norme di attuazione del PR) le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile.

Infatti, per vaste fasce della popolazione, anche gli impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio non solo psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità di vita; questo disagio è stato più volte riconosciuto anche dal Tribunale Federale.

Il Dipartimento del territorio (DT) del Cantone Ticino nel febbraio del 2016 ha pubblicato delle Linee guida apposite a supporto dei lavori pianificatori dei Comuni al fine di ottemperare i dispositivi di legge.

Il Municipio di Gordola ha quindi dato mandato allo Studio di architettura e pianificazione dell'architetto Mauro Galfetti di redigere una variante di piano regolatore (PR), secondo la Legge sullo sviluppo territoriale (LST), per regolamentare l'installazione di antenne per la telefonia mobile, così da inquadrare in una base legale coerente e omogenea le problematiche generali legate alle immissioni ideali e nello specifico la questione degli impianti di comunicazione mobile.

**Variante proposta**

Nello specifico delle antenne per la telefonia mobile, in attuazione dell'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst, e conformemente alle relative Linee guida cantonali, il Municipio intende esercitare la facoltà che gli è attribuita di regolamentare pianificatoriamente il settore.

La modifica di PR consiste unicamente nell'integrare le NAPR con un nuovo articolo (art. 35) che disciplini l'installazione delle antenne per la comunicazione mobile.

Nuovo articolo 35 inserito nelle NAPR:

**Art. 35      Antenne per la comunicazione mobile**

1. *Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere.*
2. *In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*
  - I. *priorità: Zone per il lavoro*
    - *Zona Artigianale-industriale (AI)*
  - II. *priorità: Zone miste*
    - *Zona Residenziale-commerciale (RC)*
    - *Altre Zone per scopi pubblici non contemplate alla IV priorità*
  - III. *priorità: Zone residenziali*
    - *Zona residenziale intensiva (RI)*
    - *Zona residenziale semi-estensiva (RSE)*
    - *Zona residenziale estensiva (RE)*
    - *nel comparto del Piano particolareggiato Santa Maria (PP-SM)*
  - IV. *priorità: aree delimitate dal raggio di 150 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), quali scuole, case anziani, strutture ospedaliere e simili*
3. *I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.*
4. *Domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti sono vietate, così come all'interno delle zone dei nuclei tradizionali di (NV).*
5. *Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
6. *Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*
7. *Se a seguito della procedura a cascata una ditta installa un nuovo impianto che supplisce a livello di copertura e capacità di rete alle necessità del mantenimento di un sito precedentemente installato, deve provvedere al contestuale smantellamento di quest'ultimo.*

**Informazione e partecipazione pubblica**

Dal 8 giugno al 7 luglio 2018 il Comune di Gordola ha messo in consultazione (cfr. FU 46/2018 del 8 giugno 2018) gli atti inerenti la variante di Piano regolatore relative alle "antenne per la telefonia mobile" per informazione e partecipazione pubblica.



Nei termini per l'inoltro delle osservazioni è giunta una sola presa di posizione congiunta da parte delle tre aziende in possesso di una concessione federale: Sunrise Communications SA, Salt Mobile SA e Swisscom (Svizzera) SA. Le osservazioni, ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) sono state inoltrate dall'avv. Lorenzo Marazzotta dello studio Badertscher Rechtsanwälte AG.

Il termine per presentare osservazioni e proposte scadeva il 7 luglio 2018. Le osservazioni sono datate 5 luglio 2018 e sono dunque tempestive.

Per quanto riguarda il dettaglio delle stesse e le considerazioni in risposta del pianificatore Galfetti, si rimanda a quanto contenuto alle pagine 2 e 3 del rapporto di pianificazione, a disposizione presso l'Ufficio tecnico comunale.

Seguendo le richieste cantonali (art. 30 RLst) il Municipio di Gordola ha prima dato mandato al proprio pianificatore di elaborare una variante di PR in merito al tema in oggetto e approvato poi, il 25 luglio 2017, la proposta di variante di Piano regolatore che è poi stata inoltrata, per esame preliminare (EP) al Dipartimento del territorio (DT) ai sensi della LST.

Il DT ha quindi evaso il proprio EP in data 12 ottobre 2017 con avviso favorevole e segnalando come *"nel merito della proposta all'esame lo scrivente Dipartimento non ravvisa particolari problematiche dal profilo della legalità e nemmeno da quello dell'opportunità pianificatoria. Il nuovo art. 35 NAPR – Impianti per la comunicazione mobile è quindi condiviso nella forma e nei contenuti proposti dal Municipio di Gordola"*.

### **Conclusioni**

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000. Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Quindi con questa proposta di variante al piano regolatore Il Municipio di Gordola si adotta di uno strumento per disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile, a tutela della salute della popolazione.

**Aspetti procedurali e formali**

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione Piano Regolatore (articolo 68 LOC e art. 26 ROC ).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione di articoli di un regolamento è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (10) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

**risolvere** :

1. **E' adottata la variante di piano regolatore per la regolamentazione delle antenne di telefonia mobile comprendente i seguenti atti:**
  - **Rapporto di pianificazione**
  - **Norme di attuazione**
2. **La variante di PR é adottata nel suo complesso.**
3. **Il Municipio é autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della LSt e RaLSt.**

Con Ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco  
fto. D. Vignuta

Il Segretario  
fto. T. Stefanicki

Approvato con risoluzione municipale no. 3206 del 21 gennaio 2019